

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 163/01/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE

Rilevato che avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe Co. Gi. proponeva ricorso chiedendone l'annullamento, previa sospensione dello stesso atto posto che:

- l'Agenzia delle Entrate aveva calcolato in € 169.727,50 l'I.V.A. non versata su un fatturato di € 848.637,50 peraltro verificando anche il dato delle fatture di acquisto;
- l'iniziativa dell'Ufficio era erronea posto che l'I.V.A. sugli acquisti andava compensata con quella che lo stesso imprenditore era tenuto a versare sugli importi fatturati: di qui l'importo I.V.A. dovuto darebbe dovuto essere calcolato nella somma di € 10.604,37;

rilevato che con ordinanza resa in data 12.4.2011 la Commissione rigettava l'istanza cautelare aggiornando il procedimento per la trattazione del merito del ricorso;

osservato che l'Ufficio si costituiva in giudizio sottolineando l'ineccepibilità del proprio operato, preliminarmente sollevando un'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso in quanto la procura apposta a margine dell'atto notificatogli risultava sprovvista della sottoscrizione del difensore della parte; osservato che incontestatamente l'originale del ricorso depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria riporta la indicata sottoscrizione e quindi l'esemplare del ricorso introduttivo senz'altro è ineccepibile;

osservato che l'omessa sottoscrizione nella copia notificata all'Ufficio può integrare una mera irregolarità e non già una nullità del ricorso stesso;

osservato che tale convincimento risulta autorevolmente confortato dal giudice di legittimità che di recente ha sancito il principio di diritto secondo cui finanche la mancata sottoscrizione in originale, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata presso la segreteria del giudice tributario, non determina l'inammissibilità del ricorso, ma una mera irregolarità, atteso che l'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 richiede unicamente che la parte o il difensore (quando e se nominato) attestino la conformità di tale copia all'originale notificato alla controparte, la quale può riscontrare l'esistenza della firma nell'originale dell'atto ad essa spedito o consegnato, e che la necessità di tale requisito, a pena d'inammissibilità, non può desumersi neppure dall'art. 18, comma 3, del citato D. Lgs. che regola unicamente l'ipotesi di ricorso proposto contro più parti, richiedendo la sottoscrizione in originale su tutte le copie dell'atto "destinate alle altre parti", e non sulla copia depositata a fini di costituzione in giudizio (cfr. Cass. 15.6.2010 n. 14389);

osservato che nel merito il criptico ricorso del ricorrente è infondato perché è incontestabile e comunque sostenibile che:

- l'impresa individuale di cui è titolare l'odierno ricorrente, precisamente la "EDIL CENTER di Gi. Co." ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2004;
- all'esito della convocazione dell'Ufficio il contribuente non ha presentato i registri contabili e tanto meno adeguata documentazione per confutare l'iniziativa poi contestata nemmeno producendo tutte le fatture emesse con la relativa progressione numerica: di qui l'ineccepibilità della ricostruzione contabile operata dall'Ufficio anche riassunta molto chiaramente nella memoria di costituzione;
- la legittima ricorribilità all'accertamento induttivo di cui all'art. 41 del D.P.R. nr. 600 del 1973 nonché art. 55 del D.P.R. nr. 633 del 1972 alla luce dell'omessa presentazione della dichiarazione, atteso che - come insegna la Corte di Cassazione - nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria

è ammessa ad utilizzare qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento induttivo del reddito - anche servendosi di presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, spettando al contribuente assolvere l'onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa tributaria fatta valere (cfr. Cass. 17.6.2008 nr. 16379);

- l'omessa presentazione della dichiarazione costituisce senz'altro infrazione grave da permettere la ricostruzione induttiva del reddito;

- l'art.55 del D.P.R. nr.633 del 1972 prevede espressamente che in mancanza di presentazione della dichiarazione annuale l'Ufficio I.V.A. può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità computando a detrazione i soli versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33;

- la detrazione resta un diritto che va esercitato con la presentazione della dichiarazione annuale e come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 27.9.1996 n.544) l'I.V.A. sugli acquisti non è ammessa in detrazione quando - come nella specie - sia stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale, in più nemmeno il contribuente nelle more avendo esibito i registri IVA o effettuato le liquidazioni mensili o trimestrali;

considerato, pertanto, che si profila consequenziale il rigetto del ricorso e per il principio della soccombenza il ricorrente va condannato a pagare le spese giudiziali in favore dell'Ufficio per complessivi € 250,00;

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese giudiziali per € 250,00.